

Il principio di non regressione nel diritto ambientale: note comparate a partire dal caso francese e dalla *Loi Duplomb*

di Enrico Campelli

1. Il rapporto tra diritto costituzionale e diritto ambientale costituisce oggi uno dei terreni più significativi di riflessione teorica e applicazione normativa, in un contesto globale in cui le sfide ecologiche si intrecciano con la garanzia effettiva dei diritti fondamentali. La progressiva emersione di rischi ambientali connessi a sostanze tossiche e inquinanti ha costretto i legislatori nazionali – in un contesto peraltro sempre più condizionato dalle interdipendenze internazionali – a confrontarsi con questioni che travalicano i confini tradizionali del diritto amministrativo o sanitario, toccando direttamente l'assetto dei valori costituzionali. In Francia, tale dinamica si è manifestata con particolare intensità a partire dagli anni Novanta, periodo nel quale l'opinione pubblica e la dottrina hanno maturato la consapevolezza della necessità di una protezione giuridica rafforzata contro fenomeni di inquinamento diffuso. La cosiddetta *Loi Duplomb* del luglio 2025 rappresenta un passaggio problematico (e cruciale) in questa evoluzione, poiché – sotto la pretesa di semplificare la regolazione di attività economiche – ha in realtà introdotto significative deroghe alla protezione ambientale e sanitaria, riaprendo questioni già ritenute superate dal diritto francese e dal diritto dell'Unione europea

1

La rilevanza della *Loi Duplomb* non risiede soltanto nel suo contenuto tecnico-normativo, ma soprattutto nel quadro costituzionale e valoriale in cui essa si colloca. Già la giurisprudenza del *Conseil d'État* aveva aperto la strada, negli anni precedenti, a un'interpretazione estensiva delle responsabilità pubbliche in materia ambientale, affermando che la tutela della salute e dell'ambiente non può essere sacrificata a meri interessi economici¹. Successivamente, con l'adozione della *Charte de l'environnement* del 2004, inserita a pieno titolo nel *Bloc de Constitutionnalité*, il

¹ Si veda la Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 del Conseil constitutionnel. Cfr altresì A. Royaux, *La liberté d'entreprendre face à la protection de l'environnement*, in *Cms.law*, 22/9/2021.

diritto francese ha conosciuto una svolta costituzionalista in senso ecologico: l'ambiente è stato elevato a bene giuridico primario, e riconosciuto come condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti e libertà fondamentali. Proprio per questo, la *Loi Duplomb* deve essere letta alla luce del quadro costituzionale delineato dalla *Charte de l'environnement*, non come attuazione, ma come messa alla prova dei principi di prevenzione, precauzione e responsabilità collettiva, la cui portata è stata successivamente riaffermata dall'intervento del *Conseil constitutionnel*.

Dal punto di vista del diritto pubblico, la legge oggetto di queste pagine non si riduce a un problema di tecnica normativa, ma interroga il rapporto tra poteri pubblici e cittadini. L'esposizione a sostanze nocive, infatti, non colpisce individui isolati, bensì intere comunità, spesso le più vulnerabili dal punto di vista socioeconomico. La questione si colloca dunque al crocevia tra diritti sociali, diritto alla salute, diritto ad un ambiente sano e principio di uguaglianza. La *Loi Duplomb* solleva interrogativi cruciali sulla capacità dello Stato di prevenire i danni prima che questi si producano, sull'efficacia dei meccanismi di controllo e sulla possibilità per i cittadini di far valere pretese giuridiche nei confronti delle autorità pubbliche che omettano di agire.

Quello francese non è peraltro il solo ordinamento ad avere affrontato situazioni in cui l'esposizione collettiva ad un agente inquinante ha posto in questione la responsabilità pubblica. L'Italia, con il drammatico caso dell'amianto e le vicende giudiziarie connesse all'industria Eternit², ha sviluppato un'ampia giurisprudenza sulla responsabilità civile e penale, nonché sul dovere dello Stato di approntare misure preventive. In Germania, il dibattito sull'attuazione costituzionale del principio di precauzione ha alimentato riflessioni sul ruolo del legislatore e della giurisdizione amministrativa nella gestione dei rischi sanitari derivanti da sostanze inquinanti. Negli Stati Uniti, infine, la crisi idrica di Flint³ del 2014 ha rivelato le tensioni tra amministrazione locale, giustizia federale e diritti

² Si vedano a questo proposito A. Abrami, J.P. Teissonniere, *Il caso eternit*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2014, pp. 301 ss., a. Aimi, *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso eternit*, in *Questione giustizia* 1/2017; G. L. Gatta, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso eternit*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2015; G. Cerami, *La vicenda eternit alla luce dei nuovi delitti contro l'ambiente e del principio di ne bis in idem*, in *Archivio penale*, n. 1, 2016.

³ Cfr C. Luceri, *The Flint Water Crisis: un caso di Environmental Injustice*, Treccani, 2022; S. J Masten, S. H Davies, S. P Mcelmurry, *Flint Water Crisis: What Happened and Why?*, in *Journal American Water Works Association*, vol.108, n.12, 2016.

fondamentali delle comunità più deboli, offrendo un paradigma di *environmental justice* che mette in luce la dimensione sociale delle questioni ambientali.

L'analisi della *Loi Duplomb* consente dunque di cogliere, attraverso il prisma francese, la traiettoria di un problema giuridico universale: come conciliare l'efficienza delle politiche pubbliche con l'effettività dei diritti costituzionali in materia ambientale.

2. La *Loi Duplomb* (dal nome del senatore Laurent Duplomb, co-proponente) è una legge francese del 2025 volta a «eliminare i vincoli all'esercizio del mestiere di agricoltore». Approvata l'8 luglio 2025 dall'*Assemblée nationale* (316 voti favorevoli, 223 contrari) e promulgata l'11 agosto 2025, essa recepisce varie rivendicazioni del sindacato agricolo maggioritario FNSEA a favore dell'agricoltura intensiva. In particolare, la legge, nella sua formulazione originaria, prevedeva: (a) deroghe eccezionali al divieto di impiegare pesticidi neonicotinoidi, ri-autorizzando *de facto* l'insetticida acétamipride (vietato in Francia dal 2018-2020 per i suoi effetti nocivi su api e altri insetti impollinatori); (b) la semplificazione delle procedure per ampliare gli allevamenti intensivi (installazioni classificate) e costruire nuovi edifici agricoli; (c) misure per facilitare la realizzazione di grandi bacini idrici ad uso irriguo (le cosiddette *mégabassines*), *de iure* riconosciuti come di “interesse generale” al fine di accelerare le pratiche connesse alle relative autorizzazioni, anche introducendo una presunzione di deroga al divieto di distruggere specie protette⁴. Ulteriori disposizioni marginali riducono i controlli ambientali sugli agricoltori: ad esempio, la legge trasferisce la polizia ambientale dell'*Office français de la biodiversité* sotto l'autorità locale del prefetto (anziché del Ministero), mettendone potenzialmente a rischio l'indipendenza.

La genesi della *Loi Duplomb* risale a un forte movimento di protesta agricolo tra il 2024 e il 2025: numerosi agricoltori, in particolare del settore cerealicolo e agroindustriale, chiedevano di semplificare la burocrazia e allentare le normative ambientali e fitosanitarie ritenute troppo restrittive⁵. Essi denunciavano uno

⁴ Cfr A. Gossement, «*Loi Duplomb*»: la nouvelle dérogation à l'interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, in *Gossement-avocats*, 7/8/2025.

⁵ E. Pearson, *What is France's Loi Duplomb and why are people protesting about it?*, in *The Local*, 30/6/2025.

svantaggio competitivo rispetto ad altri Paesi UE dove l'uso di alcuni pesticidi (come l'acétamipride) resta invece consentito. La legge, sostenuta dal Governo e dai partiti di centro-destra, ha però incontrato immediata opposizione dalle sinistre, dagli ecologisti e dalla società civile. Numerosi scienziati e medici hanno lanciato l'allarme sui rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dalla reintroduzione di neonicotinoidi, considerati neurotossici e letali per gli insetti impollinatori⁶. In pochi giorni oltre due milioni di cittadini hanno sottoscritto una petizione per l'abrogazione della legge⁷, segnale di una sensibilità diffusa in materia ambientale. Sul piano politico-istituzionale, infine, l'iter legislativo scelto (iter accelerato con reiezione degli emendamenti dell'opposizione) è stato criticato come poco trasparente e lesivo del dibattito democratico, sebbene tale profilo procedurale non abbia poi determinato censure formali.

3. Sin dalla sua presentazione, la *Loi Duplomb* ha sollevato questioni di diritto costituzionale ambientale, ponendosi in potenziale conflitto con alcuni principi fondamentali sanciti dall'ordinamento francese. In particolare, sono emersi tre assi portanti del dibattito costituzionale: il diritto alla salute, il diritto a un ambiente salubre (riconosciuto dalla *Charte de l'environnement* del 2004) e il principio di precauzione (parimenti consacrato nella *Charte*, art. 5).

La *Charte de l'environnement*, adottata con valore costituzionale nel 2005, afferma solennemente che «*chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé*» (art. 1)⁸, ovvero che ogni persona ha diritto a un ambiente equilibrato e salubre. Questo diritto si collega strettamente alla tutela costituzionale della salute pubblica (già garantita dal Preambolo della Costituzione del 1946) e impegna i pubblici poteri a non regredire nel livello di protezione ambientale e sanitaria offerto ai cittadini. Inoltre, la *Charte* enuncia il principio di precauzione (art. 5): in presenza del rischio, anche incerto, di un danno grave e irreversibile all'ambiente, le autorità hanno il dovere di adottare misure provvisorie e proporzionate per prevenire il danno⁹. Proprio il principio di

⁶ AA.VV., *Le Conseil constitutionnel doit censurer la loi Duplomb au nom du principe de précaution*, in *Le Monde*, 30/7/2025

⁷ *Ibidem*

⁸ Cfr A. Gossement, «*Loi Duplomb*»: la nouvelle dérogation à l'interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, cit.

⁹ Il testo è consultabile al link: <https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l->

precauzione e il diritto all'ambiente sano sono stati il fulcro delle censure sollevate contro la *Loi Duplomb*: all'indomani dell'approvazione parlamentare, più di sessanta deputati e senatori dell'opposizione hanno adito il *Conseil Constitutionnel*, denunciando l'incompatibilità della legge con la *Charte de l'environnement*, in particolare con il principio di precauzione e con il “*droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé*”¹⁰. Gli stessi ricorrenti hanno invocato anche il principio di prevenzione e il discusso principio di non regressione del diritto ambientale, ritenendo che la legge rappresentasse un passo indietro nelle tutele vigenti, considerato che essa riapriva all'uso di sostanze vietate e allentava vincoli introdotti per proteggere ecosistemi e salute.

Dal canto suo, il Governo ha difeso la legittimità costituzionale della *Loi Duplomb* sostenendo che le misure contestate rispondevano a esigenze eccezionali di interesse generale (salvaguardia della produzione agricola nazionale minacciata da parassiti e siccità) e che sarebbero state applicate in modo controllato e temporaneo. In particolare, la deroga sui neonicotinoidi era subordinata – secondo la legge – a condizioni stringenti: carattere eccezionale e transitorio, assenza di alternative valide, minaccia grave per le colture, parere di un consiglio scientifico di sorveglianza, ecc.¹¹. Tuttavia, tali garanzie normative sono apparse a molti osservatori insufficienti a soddisfare gli obblighi costituzionali di tutela ambientale e sanitaria. Numerosi esperti hanno ricordato che la Francia stessa, nel 2016-2020, aveva adottato il bando dei neonicotinoidi proprio in applicazione del principio di precauzione, apportando all'Unione Europea nuovi dati scientifici sui loro effetti neurotossici e sulla moria di insetti impollinatori¹². È significativo che appena poche settimane prima dell'adozione della *Loi Duplomb* il *Conseil d'État* – massimo organo della giustizia amministrativa – avesse confermato il divieto vigente su sostanze come l'acétamipride, ritenendo non giustificata alcuna attenuazione alla luce delle attuali conoscenze. In una decisione del 5 giugno 2025, il *Conseil d'État* ha infatti respinto il ricorso di un sindacato agricolo per rimuovere il divieto,

[environnement#:~:text=Article%205,%C3%A0%20la%20r%C3%A9alisation%20du%20dommage.](#)

¹⁰ F. Chaaban, *Loi Duplomb: le Conseil constitutionnel juge la réintroduction de l'acétamipride non conforme à la Constitution*, in *Toute l'Europe*, 7/8/2025

¹¹ Cfr. A. Gossement, «*Loi Duplomb*»: la nouvelle dérogation à l'interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, cit.

¹² F. Chaaban, *Loi Duplomb: le Conseil constitutionnel juge la réintroduction de l'acétamipride non conforme à la Constitution*, cit.

rilevando che “*nessun elemento scientifico nuovo o mutamento di circostanze*” imponeva di abrogare il decreto del 2020, che inseriva l’acétamipride nella lista delle sostanze proibite¹³. Il giudice amministrativo sottolineava anzi come recenti pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2022 e 2024 indicassero persistenti rischi sanitari e ambientali legati a tale insetticida. Così ad esempio, nel maggio 2024, l’EFSA aveva evidenziato effetti neurotossici potenziali dell’acétamipride sullo sviluppo, raccomandando di ridurre drasticamente la dose giornaliera ammissibile e rilevando la necessità di ulteriori studi sui pericoli per api e consumatori. Questo contesto scientifico rafforzava l’argomento secondo cui la reintroduzione del pesticida avrebbe violato il dovere di precauzione, reintroducendo consapevolmente un rischio grave per la biodiversità (api, uccelli e qualità di acqua e suolo) e per la salute umana.

4. Investito del caso, il *Conseil Constitutionnel* si è pronunciato con la decisione n. 2025-891 DC del 7 agosto 2025, esaminando sia i profili procedurali sia quelli sostanziali della *Loi Duplomb*. In primo luogo, il *Conseil* ha ritenuto regolare l’iter legislativo seguito, respingendo le censure sull’asserita mancanza di chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare¹⁴. La legge, quindi, era stata adottata “*dans les règles*”. Sul merito, tuttavia, i giudici costituzionali hanno accolto in parte le doglianze ambientali dei ricorrenti, operando un delicato bilanciamento tra obiettivi agricoli ed esigenze ecologiche. Nello specifico, il *Conseil* ha confermato la legittimità di circa l’80% del testo, incluse le semplificazioni per gli allevamenti intensivi e la costruzione di bacini idrici ad uso agricolo, ma ha censurato integralmente la disposizione più controversa, ossia l’articolo che consentiva deroghe al divieto sui neonicotinoidi (acétamipride).

Nella sua motivazione, il *Conseil Constitutionnel* richiama espressamente le “*exigences de la Charte de l’environnement*”, affermando che in assenza di un adeguato quadro di garanzie la deroga in parola lede i principi costituzionali in materia. In particolare, il *Conseil* ha giudicato che, “*per difetto di sufficiente delimitazione, le disposizioni deferite violano il quadro definito dalla sua giurisprudenza in applicazione*

¹³ Cfr. A. Gossement, «*Loi Duplomb*»: la nouvelle dérogation à l’interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, cit.

¹⁴ F. Chaaban, *Loi Duplomb*: le Conseil constitutionnel juge la réintroduction de l’acétamipride non conforme à la Constitution, cit.

della *Charte de l'environnement*¹⁵. Le condizioni previste dalla legge per l'uso eccezionale dell'acétamipride sono risultate troppo vaghe e permissive: la deroga avrebbe potuto riguardare *tutti* i tipi di coltura (non solo quelle in crisi realmente insostenibile), senza un limite temporale certo (la legge non fissava una scadenza, prevedendo solo un riesame triennale), e perfino per usi ad alto rischio di diffusione (come trattamenti per irrorazione aerea). Così concepita, ha concluso il *Conseil*, la norma avrebbe “*privato di garanzie giuridiche il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute garantito dall'art. 1° della Charte de l'environnement*”, ponendosi quindi in contrasto con la Costituzione. In base alla tecnica della *censure partielle*, sono stati di conseguenza abrogati dal testo finale le parti del testo che introducevano tale regime di deroga. Non è stato invece necessario esaminare gli altri motivi di incostituzionalità (come il principio di precauzione), essendo già sufficiente la violazione dell'art. 1 della *Charte* per annullare la disposizione impugnata. La legge è stata dunque promulgata *senza* l'articolo censurato sui pesticidi, e il Presidente Macron ha preso atto della decisione disponendo l'entrata in vigore immediata del resto del provvedimento¹⁶.

Il caso *Duplomb* rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di diritto costituzionale ambientale francese. Esso, infatti, conferma la *forza normativa* della *Charte de l'environnement* del 2004, spesso inizialmente considerata una dichiarazione di principi di valore più simbolico che operativo. A vent'anni dalla sua adozione, la *Charte* si rivela invece uno strumento efficace di controllo di costituzionalità: per la prima volta il *Conseil Constitutionnel* ha censurato una legge per violazione diretta del diritto all'ambiente sano dell'art. 1. Come sottolineato dalla dottrina, si tratta di una decisione “storica” che «rende pienamente effettivo quel testo fondamentale, ormai non più liquidabile come simbolico»¹⁷. I giudici costituzionali francesi avevano finora mostrato estrema cautela nell'applicare i principi ecologici: ad esempio, in una pronuncia del 2020 avevano comunque riconosciuto la legittimità di una deroga temporanea ai neonicotinoidi

¹⁵ Cfr A. Gossement, «*Loi Duplomb*»: la nouvelle dérogation à l'interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, cit.

¹⁶ Cfr AA.VV., *Le Conseil constitutionnel doit censurer la loi Duplomb au nom du principe de précaution*, cit.

¹⁷ Cfr A. Gossement, «*Loi Duplomb*»: la nouvelle dérogation à l'interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré, cit.

per le colture di barbabietola (legge 2020, n. 2020-809 DC¹⁸) motivandola con un *motivo di interesse generale* e ritenendo che, in quel caso circoscritto, non fossero state compromesse le garanzie essenziali del diritto ambientale (la restrizione era “*proporzionata all’obiettivo perseguito*” e temporalmente limitata). La *Loi Duplomb* del 2025, invece, si spingeva ben oltre quei limiti, tentando di reintrodurre in modo permanente e generalizzato i medesimi pesticidi: il *Conseil* non ha potuto che constatare il salto di qualità regressivo e sanzionarlo, compiendo così “*un primo passo verso l’idea – se non il principio formale – di non regressione nel diritto ambientale*”¹⁹. In sostanza, pur senza esplicitamente consacrare un autonomo principio di non-regressione, la Corte ha affermato che il legislatore non può indebolire oltre una certa soglia le tutele ambientali già raggiunte, specie quando ciò comporti un danno grave e durevole per le generazioni presenti e future. Emblematiche, in tal senso, le parole richiamate dallo stesso *Conseil* dalla *Charte*: il legislatore, nell’adottare misure suscettibili di arrecare pregiudizi gravi e duraturi all’ambiente, deve assicurarsi «*que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures [...] à satisfaire les leurs*»²⁰. Questo richiamo al dovere di solidarietà intergenerazionale e di sviluppo sostenibile conferma come i valori costituzionali ambientali (precauzione, prevenzione, tutela della salute e della biodiversità) fungano da contrappeso agli interessi economici immediati.

Infine, va segnalato che la vicenda abbia alimentato un vivace dibattito dottrinale in Francia. Da un lato, giuristi e costituzionalisti di orientamento ambientalista hanno salutato la decisione come una riaffermazione del ruolo “*primario*” dei diritti all’ambiente e alla salute nel blocco di costituzionalità, auspicando un consolidamento del principio di precauzione come vincolo stringente all’azione legislativa. In una tribuna pubblicata alla vigilia della sentenza, un nutrito collettivo di scienziati e medici aveva addirittura esortato il *Conseil Constitutionnel* a censurare la legge “*in nome del principio di precauzione, per proteggere le generazioni future*”. D’altro canto, esponenti del mondo agricolo hanno espresso preoccupazione per un possibile squilibrio tra tutela ambientale e libertà

¹⁸ Cfr V. *Conseil constitutionnel*, déc. n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, *Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières*, Rec. Lebon.

¹⁹ *Ibidem*

²⁰ Cfr AA.VV., *Le Conseil constitutionnel doit censurer la loi Duplomb au nom du principe de précaution*, cit.

d'impresa agricola, temendo che la giustizia costituzionale possa frenare qualsiasi riforma volta a rendere l'agricoltura più competitiva. Il *Conseil d'État*, pur non direttamente coinvolto sul piano costituzionale, ha già mostrato in passato pronunciata sensibilità verso il rispetto della *Charte de l'environnement* da parte del regolatore. Così va ricordato che fin dalla storica sentenza *Commune d'Annecy* (CE Ass., 3 ottobre 2008²¹) l'alta giurisdizione amministrativa riconosce piena efficacia ai principi della *Charte* e ha annullato atti amministrativi contrastanti con essi (in quel caso per violazione del principio di partecipazione)²². Con la pronuncia in analisi, lo stesso *Conseil d'État* ha ribadito la legittimità di un rigoroso divieto sugli insetticidi neonici, sottolineando l'obbligo degli organi esecutivi di attenersi ai pareri scientifici e al principio di precauzione nella gestione del rischio sanitario-ambientale. Si delinea dunque in Francia un diritto costituzionale e amministrativo dell'ambiente progressivamente più saldo, in cui i principi della *Charte de l'environnement* – diritto all'ambiente sano, precauzione, prevenzione, sviluppo sostenibile – fungono da criteri di riferimento imprescindibili. La *Loi Duplomb*, nata per “liberare” l'agricoltura dai vincoli ambientali, ha finito invece per confermare che tali vincoli trovano fondamento nei valori supremi della Costituzione e non possono essere allentati se non nel rispetto di strette condizioni e proporzionalità. In definitiva, il caso ha rafforzato la consapevolezza che ambiente e salute vadano considerati beni costituzionalmente protetti in Francia, con pari dignità rispetto agli interessi economici, e che ogni arretramento nelle loro garanzie debba essere passato al vaglio dei giudici.

5. A confermare la rilevanza del tema, può essere utile rilevare come analoghe tensioni tra interesse ambientale e altri interessi costituzionali emergano anche nell'ordinamento italiano. Sin dagli anni '80-'90 la giurisprudenza costituzionale italiana ha in effetti riconosciuto nell'ambiente un valore primario, avvinto al diritto alla salute (art. 32 Cost.) e alla tutela del paesaggio (art. 9 Cost. pre-riforma)

²¹ Si veda la sentenza del Conseil d'État (Assemblée), 3 octobre 2008, n° 297931, Commune d'Annecy, Recueil Lebon.

²² Maire.Info, *La Charte de l'environnement adossée à la Constitution peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives*, 10/10/2008. Consultabile al sito: <https://www.maire-info.com/la-charte-de-l'environnement-adosse-%EF%BF%BD-la-constitution-peut-%EF%BF%BDtre-invoquee-pour-contester-la-legalite-des-decisions-administratives-article2-10342#:~:text=...%20www.maire,la%20Charte%20de%20l%27environnement%2C>.

e tale da legittimare rigorose limitazioni ad attività economiche. Nel celebre *caso ILVA* di Taranto²³ –le cui emissioni inquinanti ponevano gravi rischi per la salute collettiva – la Corte costituzionale affermò che ambiente e salute sono valori «primari», insuscettibili di essere sacrificati ad altri interessi anche se di rilievo costituzionale²⁴. Allo stesso tempo, la Corte esclude che essi costituiscano “diritti tiranni” assoluti, sostenendo la necessità di un bilanciamento ragionevole con altri principi (nel caso di specie, la continuità dell’attività produttiva e la tutela dell’occupazione). In tal senso, furono giudicate ammissibili le misure normative emergenziali (*decreti salva-ILVA*) che consentivano la prosecuzione temporanea della produzione a condizione di adottare piani di risanamento ambientale, evitando l’immediata chiusura dell’impianto. Questa soluzione di compromesso ha però sollevato interrogativi sull’effettività dei diritti fondamentali dinanzi a rischi ambientali su larga scala: la Corte europea dei diritti dell’uomo infatti, investita della questione, ha condannato l’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) a causa dell’inerzia nel neutralizzare la minaccia inquinante, ritenendo che lo Stato fosse venuto meno al suo dovere positivo di proteggere la popolazione locale. Tale pronuncia sovranazionale richiama l’attenzione sul principio di responsabilità pubblica in materia ambientale, ossia sul dovere dello Stato di agire tempestivamente a tutela della salute e

²³ Si vedano, *ex multis*, A. Giurickovic Dato, *Il bilanciamento tra principi costituzionali e la nuova dialettica tra interessi alla luce della riforma Madia. Riflessioni in margine al ‘caso Ilva’*, in *Federalismi*, n.12, 2019; P. Pascucci, *La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *Working papers di Olympus*, 27/2013; G. Arconzo, *Per la Corte di giustizia i decreti Salva Ilva ledono il diritto alla salute dei cittadini di Taranto*, in *Quaderni Costituzionali*, vol. 44, fascicolo 4, 2024; M. Cuniberti, *Il D.L. sull’Ilva, tra conflitti di attribuzione e dubbi di legittimità ‘costituzionale’*, in *Ambiente & Sviluppo*, n.3, 2013; E. Verdolini, *Un nuovo capitolo nella saga Ilva: commento al decreto-legge n. 2 del 2023*, in *Osservatorio Costituzionale*, n.4, 2023; E. Frediani, *Autorizzazione integrata ambientale e tutela “sistemica” nella vicenda dell’Ilva di Taranto*, in *Federalismi.it*, n. 15/2013; C. Luzzi, *Il “caso Ilva” nel dialogo tra le Corti (osservazioni a margine della sentenza Cordella e altri c. Italia della Corte EDU)*, in *Consulta Online*, n.2, 2019.

²⁴ Sentenza n. 85, *Commenti alla decisione*, in *Consulta Online*, 2013. Si vedano i testi al link: <https://giurcost.org/decisioni/2013/0085s-13.html#:~:text=per%20nessuno%20di%20essi,Il%20punto%20di>.

dell'ambiente, garantendo che i diritti fondamentali non rimangano meri enunciati di principio. In linea con questa evoluzione, il legislatore italiano ha recentemente rafforzato il fondamento costituzionale della tutela ecologica: con la legge cost. n. 1/2022 è stato, come è noto, inserito in Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'“ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni” (nuovo art. 9, comma 3), nonché un vincolo perché l'iniziativa economica privata non rechi danno alla salute e all'ambiente (art. 41 Cost. riformato). Queste modifiche avvicinano il modello italiano a quello francese, attribuendo rango primario alla protezione ambientale e aprendo la via a un sindacato di costituzionalità più incisivo sulle leggi che incidono sugli equilibri ecologici.

In conclusione, la vicenda della *Loi Duplomb* conferma quell'esigenza di salvaguardia del delicato equilibrio tra esigenze ambientali e vincoli legislativi, cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti. Da un lato, si è evidenziato come il legislatore nazionale intenda promuovere interventi ambiziosi per la transizione ecologica; dall'altro, il *Conseil Constitutionnel* ha riaffermato, con rigore critico, i limiti costituzionali di tali interventi. In tale contesto è emerso un confronto serrato tra l'ambizione politica di tutelare l'ambiente e la necessità di conformarsi ai principi fondamentali della Repubblica francese – in particolare quelli delineati nella Carta costituzionale dell'ambiente del 2004 – nonché agli impegni internazionali sul clima. Il *Conseil Constitutionnel*, esaminando la *legge Duplomb*, ha operato un'analisi di compatibilità che ha confermato tanto la competenza primaria del legislatore quanto il carattere imperativo dei doveri costituzionali verso l'ambiente e le generazioni future. In tal modo, si è delineato un bilanciamento critico: il controllo di costituzionalità ha ribadito che la protezione dell'ambiente non può essere retta da principi meramente “politici” o legislativi senza riscontro nei vincoli costituzionali, né sganciata dalla realtà scientifica del cambiamento climatico.

L'elemento più significativo di questa riflessione è proprio il valore costituzionale implicito dell'azione ambientale. La questione che si impernia sulla *Loi Duplomb* non è materia esclusiva di politiche amministrative, ma investe i presupposti stessi dell'ordine giuridico francese: il *Préambule* della Costituzione (con la Carta dell'ambiente) e la recente giurisprudenza del *Conseil Constitutionnel* riconoscono espressamente l'obbligo di tutela dell'ecosistema come un principio

fondamentale. In tale prospettiva, il ruolo del *Conseil* si è rivelato decisivo non in quanto “giudice delle leggi” tout court, ma come garante supremo del *droit fondamental* all’ambiente equilibrato e salubre. La sentenza sulla *Loi Duplomb* segna pertanto un punto di svolta: essa sottolinea che i principi di precauzione, sviluppo sostenibile e giustizia intergenerazionale – seppur di origine sovranazionale – assurgono a vincoli destinati a permeare la normativa nazionale. Ne consegue che la tutela dell’ambiente assume in Francia una dimensione costituzionale autonoma, imponendo al legislatore di fondare ogni provvedimento ecologista su basi solide di legittimità costituzionale.

Guardando al futuro, si intravedono interessanti sviluppi nel campo del diritto costituzionale ambientale, anche in prospettiva comparata. Altri ordinamenti stanno percorrendo strade simili: ad esempio, l’Italia ha recentemente elevato al rango costituzionale il dovere di tutela ambientale (art. 9 Cost.), mentre la Corte costituzionale tedesca – nel celebre caso sul *Klimaschutzgesetz* del 2021 – ha posto in evidenza il diritto delle future generazioni a un clima equilibrato²⁵. Tali evoluzioni indicano che gli stessi principi oggi esaminati in Francia stanno diventando pilastri del diritto fondamentale anche altrove. In sede europea e globale, si configura così un crescente dialogo tra Corti e legislatori sui temi ecologici: il cosiddetto “diritto costituzionale dell’ambiente” emerge quindi come disciplina trasversale che intreccia norme tecniche e valori costituzionali condivisi a livello internazionale.

²⁵ Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24. März 2021, 1 BvR 2656/18 u.a. – *Klimaschutzgesetz* (Legge sulla protezione del clima), BVerfGE 157, 30. Con questa decisione storica, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge federale tedesca sul cambiamento climatico (Bundes-Klimaschutzgesetz del 2019), nella parte in cui fissava obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ solo fino al 2030, rinviando la definizione degli obiettivi successivi.

La Corte ha affermato che questa impostazione violava i diritti fondamentali dei giovani ricorrenti (artt. 2 e 14 GG), poiché trasferiva un onere eccessivo di riduzione delle emissioni alle generazioni future, comprimendo ingiustamente le loro libertà.

Ha inoltre chiarito che il principio di protezione del clima discende dall’art. 20a GG, che impone allo Stato di tutelare “le basi naturali della vita” anche “nell’interesse delle generazioni future”. Sul tema si vedano, *ex multis*, F. Gallarati, *Le leggi-quadro sul clima negli Stati membri dell’Unione europea: una comparazione*, in *DPCE Online*, n.4, 2021; F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE Online*, n. 2/2022; A. Di Martino, *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in *Diritti Comparati*, n.2, 2023. A. Tacente, *I parametri della giustizia costituzionale in materia ambientale: comparazione tra Italia e Germania*, in *DPCE Online*, n.1sp, 2025; D. Porena, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista AIC*, n.3, 2023.

Alla luce di queste considerazioni, è legittimo concludere che la “vicenda Duplomb” non chiude una questione ma, al contrario, apre nuovi interrogativi. Essa conferma l’urgenza di sviluppare un quadro giuridico più coerente per le sfide ambientali: un quadro in cui il *Conseil Constitutionnel* continui a svolgere il ruolo di guardiano dei valori fondamentali, contribuendo alla costituzionalizzazione dei diritti ambientali. In definitiva, il caso illustrato non solamente sintetizza i problemi contingenti ad una singola questione, ma prospetta anche un futuro in cui il diritto costituzionale ambientale assume una posizione sempre più centrale, nella dimensione nazionale e in quella internazionale, come strumento imprescindibile per garantire una convivenza sostenibile tra le generazioni presenti e quelle future.